

Codice A1701B

D.D. 9 giugno 2022, n. 463

D.G.R. n. 22-4844 del 31/03/2022. Peste suina africana (PSA). Attivazione della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer. Impegno di E1.800.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.



ATTO DD 463/A1701B/2022

DEL 09/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: D.G.R. n. 22-4844 del 31/03/2022. Peste suina africana (PSA). Attivazione della misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer. Impegno di € 1.800.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2022. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022.

Con la D.G.R. n. 22-4844 del 31/03/2022, la Giunta regionale ha deliberato:

1. di attivare, a fronte dell'attuale situazione della Peste suina africana (PSA), la misura di aiuti straordinari a ristoro dei danni subiti dalle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree: focale "zona rossa" e perifocale "zona buffer"), come individuate dai dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, approvando le "Disposizioni per gli indennizzi in favore degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona infetta e zona buffer)";
2. di stabilire che il contributo regionale concedibile agli allevatori di suini di cui al punto 1 ammonti complessivamente ad un massimo di euro 1.800.000,00;
3. di stabilire altresì che le richieste di aiuto da parte degli allevatori di suini di cui al punto 1 saranno ammesse a contributo secondo l'ordine cronologico di presentazione, sino all'esaurimento della dotazione finanziaria del presente programma regionale;
4. di dare atto che l'onere di euro 1.800.000,00 trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio gestionale regionale;

5. di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni Agrarie e Zootecniche” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, in particolare, di provvedere alla trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative alla presente misura di aiuto straordinario, nonché il link al sito web regionale che dia accesso alla documentazione integrale della misura di aiuti di Stato, al fine della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea.

In attuazione della DGR n. 22-4844 del 31/03/2022 di cui sopra, è stato predisposto il bando e le istruzioni operative allegate al presente provvedimento.

Vista la Legge Regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l’Organismo pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Preso atto dell’art. 5 della L.R. n. 16/2002 che dispone che all’Organismo pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l’esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall’art. 12 della L.R. n. 35/2006, la funzione di Organismo pagatore è svolta dall’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la convenzione (approvata con D.D. n. 769 del 01/09/2021) stipulata con ARPEA il 03/08/2021 (rep. n. 331 del 31/08/2021) per l’affidamento all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) dell’incarico di esecuzione dei pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002.

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 392/A1700A/2022 del 16/05/2022 si è provveduto ad aggiornare ed approvare l’elenco dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata.

Considerato che tra i procedimenti amministrativi individuati con la D.D. n. 392 del 16/05/2022 di cui al paragrafo precedente, è compreso il processo di cui al presente provvedimento.

Dato atto che, la misura regionale di aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer, in regime di esenzione (Reg. UE 702/2014), è stata inserita dalla Direzione Agricoltura e cibo nella sezione Gestione Catalogo del SIAN ottenendo il “Codice Univoco Interno dell’Aiuto” SIAN-CAR 1005861.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.

Visto il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18".

Vista la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”.

Vista la DGR n. 1-4970 del 4 maggio 2022 “Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024”.

Vista la comunicazione prot. n. 11240/A1700A del 05.05.2022 con la quale il Direttore della

Direzione Agricoltura e cibo autorizza altresì il Dirigente del Settore Produzioni agrarie e zootecniche ad adottare provvedimenti di impegno sulle risorse finanziarie iscritte in competenza sul capitolo di spesa **184165/2022** (Missione 16 – Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Stabilito che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.800.000,00, trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa n. 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - annualità 2022.

Ritenuto di impegnare e liquidare euro 1.800.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (cod. soggetto 139952) via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quali aiuti straordinari regionali da erogare, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021, agli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer, ammessi a finanziamento con successivo provvedimento del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, a ristoro dei danni subiti a causa del virus della peste suina africana, in attuazione della DGR n. 22-4844 del 31/03/2022.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2022 euro 1.800.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Richiamato, altresì, l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e l'articolo 8 della Legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 relativi ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23 del 28/07/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";
- vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- vista la DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000";
- vista la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- vista la DGR n. 1-3361 del 14.06.2021 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046";

- vista la D.G.R. n. 15-4621 del 4 febbraio 2022 "Aggiornompetenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396";
- vista la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

determina

- di approvare, per le aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree: focale “zona rossa” e perifocale “zona buffer”), come individuate dai dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, il Bando 1/2022 e le istruzioni operative di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-4844 del 31/03/2022;

- di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande, da parte delle aziende piemontesi suinicole operanti nelle aree ricomprese nelle zone infette sopra richiamate (aree: focale “zona rossa” e perifocale “zona buffer”), come individuate dai dispositivi direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, a partire dalla data della presente determinazione fino al 31 luglio 2022;

- di impegnare e liquidare euro 1.800.000,00 sul capitolo di spesa 184165/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 - in favore dell’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura - ARPEA (cod. soggetto 139952) via Bogino, 23 in Torino - C.F. 97694170016 – quali aiuti straordinari regionali da erogare, ai sensi della convenzione rep. n. 331 del 31 agosto 2021, agli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta (zona rossa) e nella zona buffer, ammessi a finanziamento con successivo provvedimento del Settore Produzioni agrarie e zootecniche, a ristoro dei danni subiti a causa del virus della peste suina africana, in attuazione della DGR n. 22-4844 del 31/03/2022.

Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2022 euro 1.800.000,00.

Le transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, lo stesso è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, nella sezione “Criteri e modalità” di Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino

Allegato

Istruzioni operative per la corresponsione degli aiuti straordinari a sostegno degli allevatori di suini operanti nelle aree ricomprese nella zona infetta in relazione alla peste suina africana (zona infetta e zona buffer) di cui alla DGR n. 28-4844 del 31 marzo 2022.

ISTRUZIONI OPERATIVE

BENEFICIARI

Possono beneficiare del contributo regionale le aziende zootecniche titolari di allevamento suinicolo (indifferentemente come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria e iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti nei comuni della Regione Piemonte ricompresi all'interno della zona infetta in relazione alla PSA (zona rossa) e zona confinante con la zona infetta (zona buffer), come definite dagli appositi Dispositivi Direttoriali della Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari del Ministero della Salute.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere inserite su apposita procedura SIAP, raggiungibile nella sezione "Finanziamenti, contributi e certificazioni" alla voce "Aiuti di stato, contributi regionali e indennizzi (NEMBO)", entro il **31 luglio 2022**, per:

INDENNIZZO PER IL DEPREZZAMENTO DEI CAPI: indennizzo atto a compensare le perdite di reddito dovute al deprezzamento dei capi macellati urgentemente come previsto dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, che compensa la differenza tra il prezzo di mercato ex-ante l'evento infettivo e quello effettivamente realizzato alla data di macellazione in periodo di emergenza. L'aiuto è calcolato in relazione alla quantificazione oggettiva del danno economico sulla base della differenza tra il prezzo di mercato ex-ante l'evento infettivo e quello effettivamente realizzato alla data di macellazione in periodo di emergenza secondo i criteri ed i valori disposti nell'allegato 1 della DGR n. 28-4844 del 31/03/2022.

I beneficiari dovranno indicare in domanda:

- i chilogrammi totali per ogni partita di macellazione;
- il prezzo al chilogrammo spuntato al macello IVA esclusa franco partenza dal produttore;
- l'appartenenza o meno all'elenco dei produttori riconosciuti da un Consorzio di gestione di un circuito tutelato.

I beneficiari dovranno inoltre allegare alla domanda:

- la fattura per ogni partita di macellazione che dovrà riportare il peso in chilogrammi dei capi macellati;
- l'attestazione di iscrizione all'elenco dei produttori riconosciuti dal Consorzio di gestione del circuito tutelato.

INDENNIZZO PER IL DIVIETO DI RIPOPOLAMENTO: indennizzo atto a compensare le perdite di reddito dovute al divieto di ripopolamento, per 6 mesi, dopo l'abbattimento o la macellazione urgente a causa della PSA (così come definito dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195). L'aiuto è necessario a ristorare le perdite di reddito dovute al divieto di ripopolamento per 6 mesi, dopo l'abbattimento o la macellazione urgente a causa della PSA, è calcolato sulla base del numero di capi medi anno presenti in allevamento e di quanto risulta dal verbale ASL per l'abbattimento o la macellazione prevista dal Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195.

L'indennizzo è suddiviso in più interventi sulla base all'appartenenza o no al circuito tutelato e della tipologia produttiva:

CIRCUITO TUTELATO

- per gli **allevamenti da ingrasso** appartenenti al circuito tutelato viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero di capi totali macellati nel 2021;
 - il peso medio dei capi macellati pari a 170 Kg;
 - un fattore, pari a 0,22 €/Kg peso vivo, per il mancato reddito per chilogrammo di carne venduta che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi, secondo la seguente formula: (media mensile capi macellati nel 2021x6x170x0,22);
- per gli **allevamenti a ciclo chiuso** viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero dei capi macellati mediamente nel 2021;
 - il peso medio dei capi macellati pari a 170 Kg;
 - un fattore, pari a 0,32 €/Kg peso vivo, sul mancato reddito per chilogrammo di carne macellata che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi, secondo la seguente formula: (media mensile capi macellati nel 2021x6x170x0,32);
- per gli **allevamenti da riproduzione** viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero di scrofe presenti alla data della macellazione così come riportato nel verbale ASL (o in assenza di tale numero nel verbale, si considera la media delle scrofe presenti mensilmente dedotta da BDN per il 2021)
 - la produzione media per scrofa di 12 suini da inviare all'ingrasso nel semestre di vuoto sanitario;
 - il peso medio dei capi venduti per l'ingrasso pari a 30 Kg;
 - il mancato reddito medio per i capi venduti all'ingrasso pari ad € 65 che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi secondo la seguente formula: (numero scrofe x12x65).

CIRCUITO NON TUTELATO:

- per gli **allevamenti da ingrasso** appartenenti al circuito tutelato viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero totale di capi macellati nel 2021;
 - il peso medio dei capi macellati pari a 170 Kg;
 - un fattore, pari a 0,08 €/Kg peso vivo, per il mancato reddito per chilogrammo di carne venduta che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi, secondo la seguente formula: (media mensile capi macellati nel 2021x6x170x0,08);
- per gli **allevamenti a ciclo chiuso** viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero dei capi macellati mediamente nel 2021;
 - il peso medio dei capi macellati pari a 170 Kg;
 - un fattore, pari a 0,18 €/Kg peso vivo, sul mancato reddito per chilogrammo di carne macellata che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi, secondo la seguente formula: (media mensile capi macellati nel 2021x6x170x0,18);
- per gli **allevamenti da riproduzione** viene riconosciuto un indennizzo che considera:
 - il numero di scrofe presenti alla data della macellazione così come riportato nel verbale ASL (o in assenza del verbale si considera la media delle scrofe presenti mensilmente dedotta da BDN per il 2021)
 - la produzione media per scrofa di 12 suini da inviare all'ingrasso nel semestre di vuoto sanitario;
 - il peso medio dei capi venduti per l'ingrasso pari a 30 Kg;
 - il mancato reddito medio per i capi venduti all'ingrasso pari € 63 che tiene conto delle spese non sostenute e dei costi fissi secondo la seguente formula: (numero scrofe x12x63).

Per il calcolo del fattore di moltiplicazione per gli allevamenti da ingrasso e a ciclo chiuso è stato tenuto conto dei costi di vendita (1,665 €/kg il prezzo del circuito tutelato, e 1,525 €/Kg il prezzo per il circuito non tutelato IVA esclusa franco partenza dal produttore), rilevato dalla Commissione Unica Nazionale dei suini per la categoria "suino da macello di chilogrammi 160-176" nel mese di dicembre 2021, sottratto dei costi di produzione stimati dal CRPA e aggiunti dei costi fissi delle

spese di ammortamento, interessi e considerato mediamente un 50% di costi di manodopera salariata.

Per il mancato reddito degli allevamenti da riproduzione è stata utilizzata la ricerca del CRPA per la determinazione del numero di suinetti prodotti per scrofa in un semestre; mentre per il mancato reddito medio per capo si sono considerati il valore del listino CUN a dicembre 2021 per la categoria "lattonzoli 30 Kg" sottratto dei costi di produzione calcolato per un consumo alimentare giornaliero di 1,2 Kg mangime/capo moltiplicato per il costo del mangime stimato in 0,69 €/Kg peso vivo (fonte CRPA).

ALLEGATI

In caso di indennizzo per il deprezzamento dei capi, per attestare il valore effettivamente realizzato, il beneficiario dovrà presentare la fattura per ogni partita di macellazione che dovrà riportare il peso in chilogrammi dei capi macellati.

In caso di indennizzo per il divieto ripopolamento, dovrà essere allegato il verbale ASL o, nel caso in cui il verbale dell'ASL non riporti il numero delle scrofe alla data della macellazione, una dichiarazione sulla consistenza media delle scrofe presenti mensilmente dedotta da BDN per il 2021.

PRIORITA'

Si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

ISTRUTTORIA ED AMMISSIBILITA' A FINANZIAMENTO

Il Settore regionale competente valuterà l'esistenza dei requisiti fondamentali e provvederà a respingere le istanze inoltrate fuori termine, non corredate della documentazione prescritta e quelle ritenute inammissibili per mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi.

I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione, annullamento e revoca delle istanze, tenuto conto delle procedure previste dalla L. 241/1990 s.m.i., saranno comunicati tramite PEC con le motivazioni del provvedimento e le indicazioni degli organi ai quali è possibile presentare ricorso.

Verificata la disponibilità finanziaria, il Settore competente approverà il provvedimento di ammissione al finanziamento con il quale verrà determinato l'esatto importo dell'aiuto.

La comunicazione dell'ammissione a finanziamento avverrà tramite PEC.

RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO

Con determinazione dirigenziale del competente settore regionale sarà disposta l'erogazione del contributo regionale per il tramite dell'organismo pagatore regionale (ARPEA). Il Settore A1701B "Produzioni Agrarie Zootecniche", approverà il provvedimento di concessione al fine della liquidazione dell'aiuto tramite l'ARPEA.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'Amministrazione regionale competente provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 applicando eventualmente le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato provvedimento.

Ai sensi dell'art. 73, del sopracitato DPR 445/2000, le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Per tutto quanto non specificato nel presente allegato si fa riferimento all'allegato 1 della DGR n. 28-4844 del 31 marzo 2022.